



RSPP

Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

Il Ministero del Lavoro ha interesse alla salute dei lavoratori?

Occorre fare due premesse:

1. la pubblica amministrazione da molti anni ha adottato una politica del personale incentrata sull'affidamento a società esterne di fasi lavorative che sarebbe logico pensare di affidare a personale interno, realizzando così una flessibilità altrimenti sconosciuta tra i pubblici dipendenti;
2. nella valutazione dei rischi psicosociali correlati al lavoro, tra gli indicatori da considerare ci sono la cultura organizzativa, gli stili di comunicazione (presenza di un sistema di comunicazione aziendale, effettuazione di riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori, presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutti il personale), oltre la preoccupazione costante di perdere il proprio lavoro, e non essere in condizioni di trovare nuova occupazione in tempi brevi.

Il fatto. Da 18 anni per conto del Ministero del Lavoro rispondono al numero 800 196 196 per fornire informazioni su tematiche del lavoro e di assistenza sociale.

Un servizio che prevede capacità professionali e competenza specialistica in materia di politiche sociali e del lavoro, acquisita con la laurea e anni di formazione specifica. Non sono dipendenti del Ministero, di appalto in appalto, sono passati alle dipendenze delle varie aziende che si sono aggiudicate le gare d'appalto.

Nel mese di maggio è stata annullata una gara che la Gepin Contact si era aggiudicata, per la quale erano stati stanziati dei fondi, che davano garanzia di continuità del lavoro fino al settembre 2014 per il gruppo di lavoratrici e lavoratori del Centro di Contatto del Ministero. In quell'occasione il Ministero e/o l'azienda appaltatrice con tre/quattro giorni di anticipo avevano comunicato al gruppo di lavoratori che la loro prestazione presso il Ministero, in Via Fornovo sarebbe terminata. La reazione di lotta delle lavoratrici e dei lavoratori aveva fatto sì che si arrivasse ad una proroga fino al 30 settembre. Nel frattempo si erano sparse voci tranquillizzanti che ci sarebbe stata una ulteriore proroga ed una nuova gara. Ma il copione si è ripetuto, nuovamente

con tre/quattro giorni di anticipo è stato comunicato dal Ministero e/o dall'azienda la cessazione del servizio dal 1 ottobre. Le lavoratrici e i lavoratori si chiedono perché i fondi che erano stati stanziati fino al settembre 2014 ora non ci sarebbero più?

Le nostre considerazioni. Possibile che questo atteggiamento e questa mancanza di attenzione verso i lavoratori sia il risultato di politiche ministeriali e di comportamenti della dirigenza ministeriale che senza nessuna considerazione per le esigenze di lavoratori che per il fatto di non essere propri dipendenti possono venire a conoscenza brutalmente e senza preavviso che diventeranno disoccupati, forse contro questi comportamenti quando attuati da aziende private il Ministero dovrebbe vigilare e prevedere sanzioni.

L'art. 2087 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) "tutela delle condizioni di lavoro", afferma "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la **personalità morale dei prestatori di lavoro**". Con questa norma il datore di lavoro diventa il responsabile dell'incolumità fisica e della personalità morale del lavoratore.

Nella costituzione Repubblicana nata dalla resistenza ci sono numerose garanzie che vengono riconosciute al lavoro, tra queste l'art. 41 "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, **alla dignità umana**".

Ci chiediamo, in questa storia secondo il Ministero è stata tutelata la personalità morale dei prestatori di lavoro? E' possibile che tali comportamenti arrechino danno alla dignità umana?

Possibile che il sindacato interno al Ministero non si accorga di questi lavoratori, seppur non iscritti alla loro organizzazione, cui viene negato un diritto costituzionale?

Nella Valutazione del rischio stress lavoro-correlato è stato previsto questo rischio per quel gruppo di lavoratrici e lavoratori? Quali comportamenti sono stati predisposti per attenuare il rischio? Il Ministero vigila sulla corretta valutazione e sulle misure di riduzione del rischio? O ciò che riguarda i dipendenti di una ditta esterna non lo riguarda?

Al momento non sappiamo se i lavoratori interessati (un piccolo gruppo che non farà notizia) riuscirà a mantenere il lavoro, ma ci piacerebbe segnalare alcuni comportamenti che dovrebbero essere adottati per ridurre il rischio di ledere la dignità umana e l'integrità della personalità morale dei prestatori di lavoro:

1. l'informazione ai lavoratori anche relativamente a situazioni critiche andrebbe data con molto anticipo permettendo che i lavoratori possano intervenire alla ricerca di soluzione dei problemi;

2. il passaggio di un servizio da un gestore ad un altro dovrebbe garantire ai lavoratori, già formati per quel servizio, di transitare per quanto possibile da un gestore ad un'altro;
3. Discutere per tempo le eventuali possibilità di reimpiego.

Potrebbero secondo il Ministero queste essere considerate una buona pratica nella riduzione del rischio specifico?



Seminari di formazione e aggiornamento

previsti nel periodo ottobre 2013 – dicembre 2013

Palazzo Valentini - Sala Peppino Impastato

Via IV Novembre, 119/a - Roma

La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica

Roma 22 ottobre 2013 (ore 10.00-13.30)

Tenuto da **Paolo Gentile** - Ergonomo, sociologo del lavoro e dell'organizzazione.

Con la partecipazione di:

Mario Alfiero - Rsa-Rls Fim-Cisl alla Fiat di Mirafiori;

Diego Alhaique - Direttore scientifico della rivista "2087";

Renzo Raimondi - Past President della S.I.E. Società Italiana di Ergonomia sez. Lazio.

METODOLOGIE DI VALUTAZIONE dello Stress lavoro correlato

Roma 12 novembre 2013 (ore 10.00-13.30)

Tenuto da:

Felice Paolo Arcuri - Sociologo, Direttore generale S3opus Srl, Docente dell'Università Tor Vergata di Roma;

Cinzia Ciacia - CEO S3opus, Docente di Sociologia presso l'Università Tor Vergata di Roma;

Paolo Gentile - Ergonomo, sociologo del lavoro e dell'organizzazione.

Ergonomia della manutenzione e progettazione open source

Roma 3 dicembre 2013 (ore 10.00-13.30)

Tenuto da **Paolo Gentile** - Ergonomo, sociologo del lavoro e dell'organizzazione

Con la partecipazione di:

Renzo Raimondi - Past President della S.I.E. Società Italiana di Ergonomia sez. Lazio;

Marco Immordino, Presidente Agenquadri Lazio;

Giuseppe Venditti, Maintenance Engineering Consultant.

La partecipazione ai seminari è gratuita mentre è richiesto un contributo di E. 12,50 per la fornitura dei materiali di ciascun seminario.

I materiali comprendono i volumi della casa editrice Palinsesto dedicati agli argomenti dei seminari.

E' obbligatoria la prenotazione.

Si consiglia di prenotare per tempo i posti sono limitati.

Per informazione ed iscrizioni e-mail: info@rs-ergonomia.com fax: 06 45498463

Da www.calabria.ance.it

[Rep. n. 20133401](#)

Il Testo unico sulla sicurezza alla luce delle modifiche apportate dalle legge 9 agosto 2013, n. 98

Da www.snop.it

[Rep. n. 20133402](#)

Fare sicurezza negli eventi live – spettacoli e manifestazioni temporanee nel territorio milanese. A cura della Dott.ssa Calogera Campo del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL Milano.

Da <http://scadenario.checklistsicurezza.it/>

[Rep. n. 20133403](#)

REGIONE PIEMONTE: Indirizzi operativi per i corsi di formazione sicurezza lavoro

Da www.puntosicuro.info

[Rep. n. 20133404](#)

Formazione ed addestramento itinerante sulle procedure di lavoro in spazi confinati: l'Unità Mobile di Addestramento (U.M.A.) ed il contributo delle istituzioni del Lazio". A cura di M.Potestà, P.De Santis, P.Desideri, A.Del Grande, F.Ferrara, C.Sbocchi, F.Mazzucco. Contributo presentato al 30° congresso nazionale di igiene occupazionale organizzato dall'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20133405](#)

Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente: Nuovo processo di valutazione dei rischi partecipativo.

Da www.lavoro.gov.it

[Rep. n. 20133406](#)

Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente: Applicazione sistemi con aghi di sicurezza.



Verifica della metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato a due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione.

Contiene le riflessioni e gli approfondimenti di esperti in materia di stress lavoro-correlato, con saggi di F.P. Arcuri, C. Ciaccia, E. D'Antona, E. Cordaro, S. Fadda, P. Gentile, L. Livigni, N. Magnavita, A. Magrini, L. Marsella, F. Melis, A. Messineo, C. Nardella, F. Pacelli, G. Scano, G. Solinas, M. Russo.

Versione Ebook: 2,90 € ISBN: 978-88-96416-174

Per acquisti on line www.edizionipalinsesto.it



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

NOTE E AVVERTENZE

a cura di Paolo Gentile



RSPP sostiene [La campagna «Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi»](#)

Proseguiamo con la presentazione di siti che riteniamo importanti per la diffusione della cultura della sicurezza.

Questo mese presentiamo <http://2087.blog.rassegna.it/> Il blog è ospitato da www.rassegna.it/ Il Blog che ha come titolo 2087 RLS, Formazione e informazione per la sicurezza sul lavoro, ed affianca la rivista mensile 2087, della quale presenta i numeri che vengono pubblicati e interessanti abstract degli articoli in esso contenuti, invitando i lettori a completare ed approfondire la lettura sulla rivista di cultura della sicurezza sul lavoro, pubblicata da Edit.Coop. dal 1999. Si rivolge prioritariamente ai lavoratori e ai loro Rappresentanti (RIs), e più in generale alle imprese (responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione) e a tutte le figure professionali del settore.

[Rassegna.it](http://www.rassegna.it/) che ospita il blog è un sito d'informazione quotidiana su lavoro, politica ed economia sociale in rete dal 1999, per iniziativa della cooperativa di giornalisti Edit Coop e dell'allora direttore Renato D'Agostini. Il sito è di area CGIL.

Nei precedenti numeri abbiamo presentato : www.checklistsicurezza.it, www.quotidianosicurezza.it, www.diario-prevenzione.it, e olympus.uniurb.it, <http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx>, www.ispesl.it/documentazione/linee.asp.



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

La fabbrica e l'accademia

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com, fax: 06 45498463 - tel.0669190426



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



Approfondendo... sul web

Da www.portaleconsulenti.it

Rifiuto di indossare i necessari DPI e licenziamento.

Con sentenza n. 18615 del 5 agosto 2013, la Cassazione ha affermato che è legittimo vietare l'accesso sul luogo di lavoro al dipendente che rifiuti ripetutamente di indossare i DPI (Dispositivi Individuali Personali per la sicurezza)

Il datore di lavoro, infatti, ha l'obbligo di impedire la prestazione laddove questa, se eseguita in condizioni insicure, può arrecare danno al lavoratore.

Il fatto

Con ricorso al Giudice del lavoro di Gela, Di V. G. impugnava il licenziamento irrogatogli da C. Sud soc. coop. r.l. in data 11.09.07 per aver rifiutato di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori per l'accesso sul luogo di lavoro. Costituitasi in giudizio, la società datrice chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva venisse accertata la legittimità di alcune sanzioni disciplinari irrogate prima del recesso.

Rigettate entrambe le domande, proposto appello principale dal lavoratore e incidentale dal datore, la Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza in data 2.11.10 rigettava l'impugnazione principale e dichiarava assorbita l'incidentale.

La Corte osservava che la soc. C. Sud era incaricata dell'esecuzione dei lavori di manutenzione all'interno dello stabilimento della Raffineria di Gela s.p.a. e che l'accesso al cantiere era consentito solo ai lavoratori muniti dei DPI imposti dal d.lgs. n. 624 del 1994. Il Di V., che aveva il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal datore di lavoro, ivi comprese quelle attinenti l'utilizzo dei DPI, in più occasioni aveva rifiutato di ricevere detti dispositivi, disattendendo le disposizioni impartite dal datore per la tutela della sicurezza del lavoro. Nonostante fossero state irrogate per tale motivo due sanzioni disciplinari conservative (in date 15.03.07 e 27.07.07), il Di V. aveva ulteriormente rifiutato di ottemperare ad un ordine di servizio del 27.07.07 che gli imponeva il ritiro dei DPI, di modo che il datore gli aveva inibito l'accesso al luogo di lavoro nei giorni dal 2 al 10.08.07 e il successivo 13.08.07 gli aveva contestato la violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro. Valutato il comportamento del lavoratore, il giudice riteneva che costui si fosse reso gravemente inadempiente e che, pertanto, il licenziamento era da ritenere legittimo. Avverso questa sentenza il Di V. propone ricorso, contrastato con controricorso e memoria dalla soc. C. Sud. ...

Da www.rassegna.it

Suicida in azienda, giudice: nesso con stress lavorativo.

Un suicidio legato a una patologia derivante anche dallo stress maturato nell'ambiente di lavoro: è

quanto riconosciuto dal giudice del lavoro di Venezia, Anna Menegazzo. Lo riferisce (24 settembre) l'Ansa. La causa è stata intentata dal marito di una donna, che nel giugno del 2006 si era uccisa gettandosi dal tetto dell'azienda farmaceutica in cui lavorava.

Da www.studiocataldi.it

Mobbing: la condotta lesiva deve essere valutata indipendentemente dalla percezione soggettiva del dipendente

di Marco Massavelli

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 19814 del 28 agosto 2013. Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la

molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

Nel caso specifico, trattato nella sentenza in commento, i fatti denunciati (irrilevanti o rimasti indimostrati), hanno assunto solo nella percezione soggettiva della ricorrente una valenza lesiva della sua personalità: le risultanze della prova testimoniale, unitamente a quelle medico-legali espresse nella c.t.u. hanno tratteggiato un atteggiamento tendente a personalizzare come ostile ogni avvenimento e tale da creare tensione nei rapporti di lavoro.

Da www.preventionandresearch.com

Il burnout e le sue componenti: confronto tra infermieri di area critica e infermieri di reparto. Di Burla F, Murgano A, Bruschini M, Cinti ME.

Introduzione: Il disagio per il Burnout colpisce particolarmente gli operatori delle cosiddette "helping professions", professioni che richiedono particolari competenze ed una sicura propensione al rapporto umano ed empatico, in cui subentra, inoltre, anche una forte dose di carico emotivo.

Il confronto alla base di questo studio riguarda la sfera infermieristica, in particolare i due grandi gruppi in cui si divide l'assistenza: infermieri di degenza e infermieri operanti nel settore dell'area critica.

Obiettivi: L'obiettivo del presente studio è quello di stimare il livello di Burnout con le sue componenti e i fattori di stress lavoro correlato, negli infermieri di area critica; in un secondo momento confrontare la condizione degli infermieri dell'area critica rispetto a quella degli infermieri di reparto (area chirurgica, medica e pediatrica), analizzata in un precedente studio.

Metodi: Il campione è costituito da 100 casi-infermieri scelti tra DEA (Dipartimento di Emergenza ed Accettazione), rianimazione, terapia intensiva; 100 controlli-infermieri scelti tra i reparti chirurgici, medici e pediatrici, estratti da un totale di 155 per appaiamento rispetto all'età, al sesso, agli anni di lavoro totali e all'impegno lavorativo.

Ai due gruppi sono stati somministrati dei questionari volti a valutare le variabili sul livello del Burnout, sulle sue componenti e sui fattori di stress lavoro correlato.

Risultati: I risultati hanno messo in evidenza che la percentuale di presenza del Burnout negli infermieri

di area critica è dello 0%, mentre per i colleghi di reparto risulta essere del 12%. Il dato rilevante è emerso dai risultati ottenuti dal questionario MBI: infatti, a parità di realizzazione personale (PP), gli infermieri dell'area critica hanno una percentuale di esaurimento emotivo (EE) maggiore rispetto ai colleghi di reparto; tuttavia, la componente di depersonalizzazione (DP) è nettamente inferiore negli infermieri di area critica rispetto ai colleghi di reparto. E' proprio questo fattore di identificazione con il ruolo e con il paziente che sembra preservare questa categoria dal Burnout.

Discussione: Gli infermieri di area critica rappresentano apparentemente uno dei settori ospedalieri a più alto rischio di Burnout, in quanto qui si concentrano molti dei fattori scatenanti quali il sovraccarico di lavoro, i problemi organizzativi, i conflitti etici ed emotivi, aggravati dall'imprevedibilità delle situazioni che devono essere affrontate quotidianamente. In realtà, non bisogna sottovalutare la chiave della soddisfazione personale e dell'identificazione con il proprio ruolo: questi infermieri si sentono gratificati e nonostante il peso della responsabilità, sanno di avere in mano il controllo e ciò non li fa sentire degli emarginati sociali.

Conclusioni: Il risultato di questo studio, che stravolge tutte le nostre aspettative, deve far riflettere le istituzioni: quest'ultime dovrebbero occuparsi oltre della messa in atto di un piano finalizzato a ridurre i fattori di stress lavoro correlato, anche di dare il giusto valore professionale alla figura dell'infermiere, da troppo tempo sottovalutata. Abbiamo constatato, infatti, dai dati emersi dal nostro studio che è proprio il fattore di depersonalizzazione a portare l'operatore sanitario ad assumere un atteggiamento di ostilità e cinismo, fino a sfociare in vera e propria malattia.

Da www.quotidianosicurezza.it

La Cassazione su carcinoma polmonare e amianto. Di Enzo Gonano.

Dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio (CTU), richiesta nell'interesse di un lavoratore in funzione del riconoscimento di motivi di servizio di un carcinoma polmonare, risulta che:

l'esposizione all'amianto è inferiore ai valori soglia* statisticamente rilevanti;

la patologia (conseguente) è pacificamente "dose-dipendente**";

vi è abitudine voluttuaria al fumo del lavoratore;

vi è familiarità al tumore del lavoratore.

A queste condizioni l'interessato non ha diritto al risarcimento, da parte del datore di lavoro, del danno biologico. Questa la conclusione della sentenza 18267 espressa dalla Sez. lavoro della Corte di Cassazione il 30 luglio 2013.

La tossicità dell'amianto, si legge nella sentenza, "si manifesta principalmente in caso di inalazione delle relative fibre e che il rischio per la salute è

direttamente legato alla quantità e al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimica nonché ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia". E ancora, con riferimento all'art. 2087 del cod. civ. sulla responsabilità del datore di lavoro, occorre che per l'accertamento del nesso causale tra condotta del dipendente e danno conseguito dallo stesso: è necessaria la verifica della sussistenza di un rapporto di "elevata probabilità scientifica"; la verifica deve essere eseguita attraverso "ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici del consulente tecnico".

* Il valore limite di esposizione dell'amianto è fissato a 0.1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato in rapporto alla media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore. Il metodo di analisi delle esposizioni dei lavoratori è la Mofc (microscopia ottica in contrasto di fase)

** Si dice di "...un effetto derivante dall'assunzione di una sostanza che si manifesta in misura proporzionale alla dose di sostanza assunta".

Da www.rassegna.it

[Incidenti sul lavoro, arrivano i dati in tempo reale.](#)

I dati sugli infortuni a disposizione di cittadini e imprese, in formato aperto sul web, consultabili e riutilizzabili dal cittadino e dalle imprese. È la novità presentata oggi (12 settembre) dal presidente dell'Inail Massimo De Felice insieme al ministro del Lavoro Enrico Giovannini. "Questo utilizzo delle informazioni in nostro possesso aperto a tutti ha una valenza politica e strategica, porterà l'Inail a essere un authority di conoscenze nel campo della tutela della salute nei posti di lavoro e ci aiuterà a calibrare al meglio i costi e la gestione interna", sottolinea De Felice. Gli 'open data' (così si chiamano quelli a disposizione della rete) sono stati aggiornati con cadenza semestrale a luglio e a novembre, mentre a partire dal prossimo gennaio saranno mensili

limitatamente al fenomeno delle denunce. Nelle intenzioni dell'Istituto, un modo per creare una rete di cultori del tema, un piccolo database di esperti, visto che il sito è interattivo. ...

... Quello presentato è in realtà il primo risultato di un progetto che porterà alla pubblicazione di dati "elementari" anche sulle malattie professionali e sulla valutazione economica di infortuni e malattie. I dati si dividono in tre tipologie: 'dataset statistici' con dati elementari, relativi al singolo caso di infortunio e di malattia professionale, corredati da metadati, vocabolario e thesaurus, "modello di lettura" (definito su una struttura di tabelle); 'dataset statistici' con dati aggregati su temi particolari, dati statistici aggregati ma manipolabili; e poi 'dataset gestionali' che riportano informazioni sulle sedi dell'Inail e sui Centri Operativi Regionali.

Da www.quotidianosicurezza.it

[Ilo, Encyclopaedia occupational health safety, enciclopedia online sicurezza lavoro.](#)

Di Daria De Nesi.

Recentemente trasformata in risorsa digitale, liberamente accessibile dal sito dell'Ilo, l'Encyclopaedia of occupational health and safety, enciclopedia che l'Organizzazione internazionale del lavoro ha messo online per la conoscenza e la condivisione di informazioni e buone prassi sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

L'attuale versione online multidisciplinare e multimediale è l'aggiornamento dell'Encyclopaedia cartacea pubblicata nel 1930. Uno strumento prezioso per il mondo accademico, giornalisti e per chiunque sia interessato a ottenere dati e altre informazioni riguardo la sicurezza e la salute sul lavoro.

L'opera è suddivisa in parti e capitoli che corrispondono alle varie discipline che compongono la Ssl: dalla tutela della salute, alla presentazione dei problemi legati alle politiche per la salute e sicurezza, gli strumenti e le metodologie, la gestione della sicurezza sul lavoro e degli incidenti, i rischi generali, i fattori psicosociali e organizzativi e l'approfondimento dei rischi relativi ai singoli comparti produttivi.

Un'opera in continuo aggiornamento alla cui redazione hanno contribuito nel tempo specialisti di tutto il Mondo provenienti dalle principali istituzioni, organizzazioni e reti. Collegata a una vasta gamma di risorse informative curate sia dall'Ilo che da altre fonti ufficiali, con norme, regolamenti, banche dati, periodici on-line, siti web istituzionali.

[Vai al sito dell' Ilo.](#)

Proponiamo una serie di corsi on line

che rispondono alle caratteristiche richieste dal D.Lgs.81/08. Non tutti i corsi possono essere frequentati on line, di seguito indichiamo alcuni corsi che è possibile seguire nel rispetto delle indicazioni legislative:

- CORSO FORMAZIONE DATORE DI LAVORO QUALE R.S.P.P. (limitatamente ai moduli 1 E 2);
- CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO;
- CORSO PER ADDETTI AL SERVIZIO AZIENDALE DI PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE;
- CORSO RLS;
- CORSO FORMAZIONE ED INFORMAZIONE LAVORATORI;
- CORSO DI FORMAZIONE PER RICOPRIRE IL RUOLO DI PREPOSTO
- CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTO AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO;
- CORSO AGGIORNAMENTO RLS;
- CORSO DI AGGIORNAMENTO R.S.P.P.;
- CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO.



L'art.37 del D.Lgs 81/08, descrive le procedure attraverso le quali il datore di lavoro deve provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

I corsi on-line progettati dall'Ente Paritetico Bilaterale per la Formazione e ANFOS soddisfano pienamente quanto richiesto dalla norma citata.

[SEGUI I CORSI ON LINE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO.](#)

Da www.diario-prevenzione.it

[XIII CONFERENZA EUROPEA EWHN 4.6 OTTOBRE 2013 BOLOGNA](#)

Si terrà a Bologna dal 4 al 6 Ottobre 2013, la XIII Conferenza Europea organizzata da EWHN (European Work Hazards Network), l'ONG Europea che raggruppa i principali Network Nazionali di Esperti, Professionisti della Salute e Sicurezza del Lavoro, e Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di tutta Europa.

La Conferenza, che si tiene in Italia per la terza volta (precedenti: Riccione 1994, Bologna 2008) vedrà la partecipazione di 250 delegati (professionisti e Rappresentanti dei Lavoratori) provenienti dai Paesi Europei (UE ed extra UE) ed osservatori provenienti da America, Asia, Africa, Australia.

Come di consueto, oltre alle sessioni di apertura e chiusura, i lavori prevedono 10 workshop tematici e fino a 20 infomeetings organizzati gestiti autonomamente dai partecipanti.

I posti a disposizione per l'Italia sono limitati a 50.

Da www.ispesl.it

[Bando congiunto SAFERA per proposte di ricerca sui fattori umani della sicurezza, incluso il valore della sicurezza industriale.](#)

... Le proposte dovranno affrontare una o entrambe le seguenti questioni:

Il valore "sicurezza" e i valori della sicurezza

Resilienza: come migliorare la gestione della sicurezza

1. Il valore "sicurezza" e i valori della sicurezza

Si riconosce ormai che i fattori umani e organizzativi hanno un impatto significativo sulla sicurezza, e sono sempre più oggetto degli interventi di gestione per il miglioramento della sicurezza. Questi fattori, tuttavia, sono più indefiniti rispetto agli approcci tecnici che tradizionalmente caratterizzano questi interventi. Il concetto di sicurezza dipende dalle attitudini e dai sistemi valoriali della società in modi che sono poco conosciuti. Nuove sfide nascono da

nuove modalità di lavoro e dalle nuove forme di regolamentazione della sicurezza.

2. Sistemi resilienti per la gestione della sicurezza

Molte industrie ad alto rischio sono oggi caratterizzate da sistemi socio-tecnici complessi in cui l'anticipazione e il controllo dei pericoli sono difficili. I tradizionali approcci di valutazione del rischio tradizionali, incentrati sull'identificazione del pericolo e lo sviluppo di strategie di prevenzione e di mitigazione, raggiungono i loro limiti quando la complessità del sistema non permette agli analisti di identificare tutti i pericoli e di quantificare i rischi. La resilienza è un approccio nuovo alla gestione del rischio che mira ad affrontare i limiti dell'approccio tradizionale alla gestione della sicurezza, spostando l'attenzione verso la capacità di adattamento organizzativo e la gestione dell'incertezza.

Ulteriori informazioni sui temi della ricerca si trovano alla pagina web <http://call.safera.eu/>

Da www.dors.it

[Infortunati sul lavoro: cinque storie raccontate dal DoRS Piemonte](#)

Una vita (non) appesa a un filo: narra la vicenda di un operaio che, alle prime esperienze di lavoro in quota, cade in un'apertura lasciata sul tetto di un edificio in costruzione riportando numerosi traumi. L'operaio indossava l'imbracatura che non era ancorata alla linea vita.

Cinque minuti al cimitero: racconta di un infortunio accaduto a un dipendente di un'impresa funebre che, mentre faceva dei rilievi tecnici su una lapide in fase di completamento dentro un'edicola funeraria, è precipitato da un'altezza di più di due metri all'interno del loculo per il cedimento improvviso della pavimentazione di copertura. Il lavoratore ha riportato gravi ferite e lesioni a un'arteria del piede che lo hanno costretto a un'assenza dal lavoro di oltre due mesi.

Un viaggio senza ritorno: è la storia di un camionista che, per ripulire il camion dai residui di bitume, ne ha sollevato il cassone, il quale ha urtato i

fili dell'alta tensione e una scarica di corrente elettrica ha attraversato il camion provocando l'esplosione dei pneumatici disperdendosi a terra. Il camion ha preso fuoco e il camionista, investito dalla potentissima scarica elettrica, è morto folgorato.

Fermi ragazzi... ci penso io: è la storia di un infortunio avvenuto in una cava. Questa volta il lavoratore coinvolto non era alla prima esperienza ma lavorava in quel settore da più di 20 anni, era addirittura capo-cava e RLS. E' intervenuto sul nastro trasportatore mentre questo era in movimento. Durante questa operazione il guanto della mano sinistra è rimasto impigliato nel rullo di rinvio del nastro che gli ha trascinato il braccio all'interno e ne ha causato lo schiacciamento.

Come un castello di sabbia al sole: è la vicenda di un operaio che è stato sepolto da una frana del terreno durante la costruzione di un pozzo di approvvigionamento d'acqua per un impianto di confezionamento di calcestruzzo. La frana che lo ha investito ne ha causato la morte.

Tutte le storie fino ad ora pubblicate sono disponibili nella sezione storie d'infortunio del sito dors.



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.studiocataldi.it

Cassazione: datore di lavoro non responsabile dell'infortunio al dipendente se il rischio non è specifico

"Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626 del 1994, vigente all'epoca dei fatti (recepito peraltro nel T.U. 81 del 2008), il datore di lavoro deve garantire il suo dipendente dai rischi di infortuni connessi alla attività da svolgere e, quindi, garantire la sicurezza del luogo di lavoro." Ricordando tale principio di diritto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 39491 del 24 settembre 2013, ha affermato tuttavia che è da ritenersi non responsabile il datore di lavoro per l'infortunio del dipendente durante lo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di manomissioni sul luogo di svolgimento della prestazione. Nel caso di specie all'imputato era stato addebitato che, in qualità di titolare della società che aveva in appalto i lavori di nettezza urbana e di pulizia dell'area mercatale nonché di datore di lavoro della vittima, "consentiva che il dipendente lavorasse in prossimità di un cancello in ferro del piazzale del mercato, cancello privo del perno di fermo di fine corsa e, quindi, non in una situazione di sicurezza; sicché il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, determinava la fuoriuscita di detta anta dal binario che lo travolgeva riportando gravi lesioni con compromissione della colonna vertebrale". La Suprema Corte, non condividendo le considerazioni svolte dal giudice di merito - che affermava la responsabilità dell'imputato in quanto questi avrebbe dovuto controllare

l'efficienza degli impianti con cui i suoi lavoratori venivano a contatto; in particolare il vizio del cancello esisteva ed era percepibile il rischio di ribaltamento, quindi la omissione del controllo non aveva consentito di evitare l'evento - precisa che "il cancello in origine non presentava alcun vizio costruttivo, tanto vero che il suo installatore è stato prosciolto. Pertanto la sua anomalia è stata frutto di una manomissione che, dalle sentenze di merito, non risulta poter essere datata. Deriva da ciò che, l'asserita rilevanza ictu acuti dell'anomalia, non trova alcun riscontro nelle argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, a fronte della impossibilità di stabilire l'epoca in cui la manomissione si è verificata. Inoltre, il rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale "rischio specifico" della attività tenuto conto che sono "rischi specifici" solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi." Pertanto - proseguono i giudici di legittimità - tale rischio era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell'appaltatore dei servizi di nettezza urbana. Conseguenza da ciò che il datore di lavoro non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un'impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante "sul campo" e non sull'Imprenditore a cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi. (L.S)

Da www.quotidianosicurezza.it

Lavoriamo insieme prevenzione rischi, 11-12 novembre, chiusura campagna Eu-Osha.

Di Daria De Nesi

L'11 e il 12 novembre 2013, a Bilbao, presso il centro congressi Bizkaia Aretoa, Eu-Osha terrà il summit conclusivo della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri, 2012-2013 - Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi.

L'Agenzia ha pubblicato le prime anticipazioni sui momenti salienti della manifestazione. Saranno:

il discorso di László Andor, Commissario europeo per l'Occupazione, gli Affari sociali e l'Integrazione, che interverrà sulla stato dell'arte e sui futuri scenari per la salute e sicurezza in Europa;

la cerimonia di premiazione EEN OSH Awards e il dibattito che vedrà coinvolti esperti e parti sociali europee, partner ufficiali della campagna e vincitori dei premi di buone prassi confrontarsi sui principali insegnamenti da trarre da questa iniziativa.

La partecipazione attiva dei convenuti, esperti e decision makers europei di alto livello, sarà inoltre convogliata in tre seminari dedicati a:

le buone prassi nella leadership dei dirigenti e nella partecipazione dei lavoratori;

l'analisi comparativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro;

risultati delle attività di networking e della conduzione della campagna.

Il vertice sarà quindi occasione per raccogliere e scambiare i risultati dei due anni di campagna, condividere le buone prassi, e individuare nuove strategie per migliorare la partecipazione dei lavoratori e dei manager, a fianco delle istituzioni, per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro in azienda.

In conclusione l'Agenzia presenterà in anteprima la prossima campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-2015 che prenderà il via nell'aprile 2014 e verterà sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali legati al lavoro.



Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



Appuntamenti

Bari 4 ottobre 2013 – ore 16.00

Hotel Parco dei Principi – Prolungamento Viale Europa, 6 / Aeroporto Bari-Palese

CONVEGNO [“Sicurezza in Azienda: Più consapevoli e più competenti”](#)

L'incontro inoltre rilascerà 4 crediti formativi ai fini dell'aggiornamento obbligatorio per gli RSPP che svolgono il proprio ruolo per aziende appartenenti ai macrosettori 3,4,5,7.

Bologna dal 16 al 18 ottobre 2013

BolognaFiere e Senaf organizzano la [14a edizione di Ambiente Lavoro](#),

il salone dedicato alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.

Per la prima volta il salone si terrà in concomitanza con il SAIE Salone dell'Innovazione Edilizia. La concomitanza costituirà un'ulteriore opportunità per trattare in modo approfondito i temi della sicurezza nei cantieri edili.

Tre saranno i focus principali dell'evento: **No Fire, legato ai sistemi antincendio; Cantiere Sicuro, dedicato alla sicurezza in edilizia; Strade Sicure, sugli incidenti stradali in itinere.**

Forlì il 18 e il 19 ottobre 2013

Convegno Internazionale [“Sicurezza e salute sul lavoro. Quale cultura e quali prassi?”](#)

promosso ed organizzato dal Ce.Um.S. (Centro di Studi Avanzati sull'Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale) – Università degli Studi di Bologna – in collaborazione con Ausl di Forlì, INAIL, AIS (Associazione Italiana di Sociologia) e SISS (Società Italiana di Sociologia della Salute) e con il contributo di Ser.In.Ar. - See more at: <http://www.ais-sociologia.it/call-for-papers/sicurezza-e-salute-sul-lavoro-quale-cultura-e-quali-prassi-3118#sthash.v0112XYt.dpuf>.

Giardini Naxos - Taormina (ME), 17-20 ottobre 2013

[XLVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica.](#)

Roma 22 ottobre 2013 (ore 10.00-13.30)

[Seminario di formazione e aggiornamento: La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica.](#)

Palazzo Valentini - Sala Peppino Impastato

Via IV Novembre, 119/a - Roma

La partecipazione è gratuita. E' obbligatoria la prenotazione.

Per informazione ed iscrizioni e-mail: info@rs-ergonomia.com fax: 06 45498463

Roma 12 novembre 2013 (ore 10.00-13.30)

[Seminario di formazione e aggiornamento: Metodologie di valutazione dello Stress lavoro-correlato.](#)

Palazzo Valentini - Sala Peppino Impastato

Via IV Novembre, 119/a - Roma

La partecipazione è gratuita. E' obbligatoria la prenotazione.

Per informazione ed iscrizioni e-mail: info@rs-ergonomia.com fax: 06 45498463

Roma 3 dicembre 2013 (ore 10.00-13.30)

[Seminario di formazione e aggiornamento: Ergonomia della manutenzione e progettazione open source.](#)

Palazzo Valentini - Sala Peppino Impastato

Via IV Novembre, 119/a - Roma

La partecipazione è gratuita. E' obbligatoria la prenotazione.

Per informazione ed iscrizioni e-mail: info@rs-ergonomia.com fax: 06 45498463

OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo un intervento di Pietro Ferrari ospitato sul sito www.rs-ergonomia.com

L'OBBLIGO FORMATIVO E DELLA IDONEITÀ SANITARIA PER I LAVORATORI AUTONOMI.

I termini generali della formazione per i lavoratori autonomi sono definiti dall'art. 21 "Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi".

Qui il comma 2 decide che i lavoratori autonomi "relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà** di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni dell'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali."

A sua volta, l'art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" distingue tra prescrizioni di carattere universale (come e quando svolgere la formazione: commi 3, 4 e 6) e la specifica per i lavoratori autonomi descritta nel comma 8:

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 [qui: lavoratori autonomi], **possono avvalersi** dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano."

Il secondo comma dell'art. 37 stabiliva che:

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione [dei lavoratori] sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento ed Bolzano

I termini formativi definiti dall'Accordo S-R del 21 dicembre 2011 e "spiegati" dal successivo Accordo S-R del 25 luglio 2012 sono ben conosciuti e, dunque, non abbisognano di essere qui riconsiderati.

Vale tuttavia rilevare come, al proposito, il primo capoverso della Premessa all'Accordo del 2011 reciti:

*"Il presente accordo **disciplina**... la formazione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. 81/08."*

e il terzo capoverso reciti:

"La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al 1° del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari."

Il Punto 4. dell'Accordo che stiamo considerando, titola: Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08.¹

Il suo secondo capoverso recita:

*"Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21.. [qui: lavoratori autonomi], si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione di seguito individuati **possano costituire riferimento** anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lett. b) [sopra citata] , del D.Lgs. 81/08."*

Le linee applicative, Accordo S-R del 25 luglio 2012, specificano, alla voce "Efficacia degli accordi":

Sin qui, si è detto, gli aspetti generali. Si tratta di considerare adesso la problematica di formazione e di idoneità sanitaria per i lavoratori autonomi nell'ambito degli appalti. Problematica che, all'interno del Titolo 1° viene affrontata dall'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione". Il suo primo comma impone che:

"Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture.. a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda... :

- a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 8, lett. g)², **l'idoneità tecnico-professionale**.. dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori..da affidare in appalto.. Fino alla data di*

¹L'art. 21 del D.Lgs. 81/08 dispone che i... lavoratori autonomi... abbiano la facoltà di sottoporsi a formazione. Ne deriva che le previsioni di cui all'accordo ex art. 37.. -dirette a fornire ai soggetti di cui all'art. 21.. utile parametro di riferimento per la formazione- non hanno nei confronti dei destinatari efficacia obbligatoria. Resta ferma, come espressamente previsto dall'art. 21, secondo comma, lett. b).. [ove si legge che sono fatti salvi gli "obblighi previsti da norme speciali"], la obbligatorietà di altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex art. 37.. nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi di altre disposizioni di legge, da considerarsi speciali rispetto alla previsione di cui all'art. 21, comma 2, citata e che, si ripete, attribuisce ai [lavoratori autonomi] la facoltà e non anche l'obbligo di sottoporsi a formazione.

²Art. 6 [compiti della] Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro: comma 8, lett. g): "definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione.. dei lavoratori autonomi.. Il sistema di qualificazione.. è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;". Ad oggi, tale decreto non è stato emanato.

entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) *acquisizione dell'autocertificazione.. dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale,...*³

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività..

Vale soffermarsi brevemente su questo aspetto, anche a dimostrazione di come vengono scritte le leggi in casa nostra: nell'All. XVII la lett. d) del comma 2 richiede l'**attestazione** in oggetto "ove espressamente richiesta dal presente decreto legislativo". Oltre all'art. 90 -che qui non si considera-, il D.Lgs. 81/08 la richiede all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), nel combinato tra "verifica" (art. 26, c.1, lett. a)) e "esibire" (All. XVII, comma 2). Subordinandola però alla emanazione di un DPR che, ad oggi, non ha visto la luce.

In tale condizione (di assenza), dice l'art. 26, il datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale acquisendo l'**autocertificazione** del lavoratore autonomo (solo per implicito, si noti, autocertificazione dei requisiti stabiliti come obbligatori dall'All. XVII), ai sensi dell'art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del Testo Unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000).

Stando dunque alla grammatica della proposizione, utilizzata dal comma 2, lett. d), dell'All. XVII, non sono la formazione e l'idoneità sanitaria a dover essere espressamente previste dalla legge. Ma, invece, l'**attestazione** (autocertificazione) ex art. 47 del DPR 445/2000, che nulla ha a che fare con formazione e idoneità sanitaria del lavoratore autonomo. Limitandosi esso articolo a definire le modalità relative alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

...sarebbe bastato, nel comma 2, lett. b) dell'All. XVII, porre il verbo al femminile: "**attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria** ove espressamente **previsti** dal presente decreto legislativo".

Nelle ipotesi di cui al primo comma, i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, pongono in essere la cooperazione e il coordinamento nell'attuare le misure di prevenzione e protezione.

Onde promuoverli, il datore di lavoro committente -da non confondere col committente di cui all'art. 90, comma 9, lett. a)⁴ - elabora lo specifico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

Diversamente, nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili", l'art. 89 definisce -prima- il **lavoratore autonomo** come " *persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione*"; eppoi la **idoneità tecnico-professionale** come "*possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare*".⁵

Il successivo art. 90, al comma 9, lett. a), pone l'obbligo al committente o al responsabile dei lavori "*anche nel caso di affidamento dei lavori.. ad un lavoratore autonomo*" di procedere alla verifica dell'idoneità tecnico professionale " *dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. ...*"

La lettera a), prosegue decidendo che:

"Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI,⁶ il requisito... si considera soddisfatto mediante presentazione da parte.. dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva [DURC] , corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XII ["Contenuto della notifica preliminare di cui all'art 99"];

Ciò non può escludere, tuttavia, la previsione del comma 2, lett. d), dell'All. XVII, nella parte in cui richiama l'obbligo posto da norme speciali (ad es. quella definita nel D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 "*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti*"):

2. i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

*d) attestati inerenti la propria **formazione** e la relativa **idoneità sanitaria** ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.*

Si rammenta come il "ove espressamente" sia stato inserito, nella formulazione originaria, dal decreto integrativo e correttivo D.Lgs. 106/09, su pressione delle parti sociali.

³non si tratta -nè potrebbe- della idoneità tecnico professionale di cui all'All. XVII; il quale al comma 2, lett. d), pone l'obbligo per il lavoratore autonomo di produrre l'attestazione della propria formazione e idoneità sanitaria, ove espressamente prevista (-l'attestazione!-) dal D.Lgs. 81/08.

⁴il quale, come giustamente osserva G. Porreca, rappresenta "il soggetto per il quale viene realizzata un'opera che richiede la installazione di un cantiere temporaneo o mobile..". in " I quesiti sul decreto 81: l'idoneità tecnico professionale nel subappalto" in siti "Porreca" e PuntoSicuro 27 giugno 2012.

⁵è evidente che quando l'art. 89, comma 1, lett. l), parla di "possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro", riferisce alle imprese affidatarie ed alle imprese esecutrici; questo pone un problema di correlazione col comune, necessario requisito -per le imprese e per il lavoratore autonomo- della idoneità tecnico professionale ex art. 90, comma 9, lett. a), ed All. XVII.

⁶è stato tuttavia giustamente osservato, da parte dell'Avv. R.Dubini, che "tale eccezione è nei fatti inapplicabile perchè l'All. XI include tutte le lavorazioni per le quali vi sia obbligo di sorveglianza sanitaria, ed è inimmaginabile il lavoro nel cantiere senza sorveglianza sanitaria del medico competente."

"La verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei cantieri" in PuntoSicuro 18 marzo 2011

Da più parti, ci si era interrogati su quale dovesse ritenersi l'intenzione del legislatore. Se cioè volesse richiamare la **facoltà** stabilita nel comma 2 dell'art. 21, oppure se -in considerazione della natura di disposizione speciale dell'art. 90, e dunque dell'All. XVII- volesse significare, se non addirittura estendere, l'**obbligo** concreto rintracciabile nella norma appena richiamata (l'art. 90).

Su questa dicotomia -che, invero, la lettera complessiva della norma sembrava non aiutare a risolvere- si è articolato un esteso, notevole impegno ermeneutico. Coadiuvato e sorretto (.ma non più valevole dopo la modifica operata dal D.Lgs. 106/09) dalla Corte di legittimità, soprattutto la Cass. Pen., per molti aspetti benemerita nell'azione di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Così che il Dott. Guariniello poteva osservare, nel 2009, come *“le più recenti pronunce della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, posti a carico del committente (o del responsabile dei lavori) e di conseguenza la necessità che gli organi di vigilanza indaghino questi aspetti, in particolare nei casi di infortuni sul lavoro.”*. Premettendo a queste considerazioni che *“il tenore dell'Allegato XVII [Idoneità tecnico-professionale] porta a ritenere vincolante [anche per il lavoratore autonomo] l'esibizione della relativa documentazione al committente ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale.”*

In verità, tuttavia, l'Allegato XVII, consegue puntualmente al dettato di legge quando:

a- dettaglia l'obbligo di cui all'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9, definendo *“le modalità”* rispetto alle quali *“le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie”* devono esibire la documentazione necessaria;

b- decide la discrezionalità, per i lavoratori autonomi, di esibire la documentazione relativa alla propria formazione e idoneità sanitaria⁷ fatta salva quella obbligatoriamente prevista da norme speciali (comma 2, lett. d).

Ovviamente non è qui in discussione la pressante opportunità che i lavoratori autonomi svolgano, e siano in grado di certificare, una formazione e un aggiornamento periodico sufficienti e adeguati.

Inoltre, trattando l'All. XVII di condizioni minime, il committente (o il responsabile dei lavori) potrebbe ben richiedere una integrazione della documentazione che dimostri la formazione e l'idoneità sanitaria del lavoratore autonomo.

Ma di pressante opportunità, appunto, si tratta. Non come hanno sostenuto autorevoli commentatori, di obbligo *“concreto”*.

L'Interpello n. 7, del 2 maggio 2013 (meglio: la risposta all'interpello posto dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili – ANCE) pone per ora la parola fine a questo lungo dibattere:

“Pertanto -conclude la Commissione per gli Interpelli- un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestanti inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata”.

E' appena il caso di richiamare che per l'art. 12 (Interpello), comma 3, del D.Lgs. 81, *“Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.”*

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE del Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta preparando in collaborazione con S3 Opus un calendario di **giornate d'incontro**. Gli Enti che ritengono di poter ospitare queste iniziative, possono comunicarlo all'indirizzo info@rs-ergonomia.com.

Saremo lieti di organizzare eventi presso gli Enti che lo richiederanno.

La partecipazione alle nostre giornate d'incontro è sempre gratuita.

Prenota ora (gratuitamente) un evento da realizzare presso la tua azienda.

Stiamo organizzando giornate di studio sui seguenti temi:

[- Stress lavoro-correlato: esperienze e proposte operative a due anni dall'avviamento dell'obbligo di valutazione.](#)

[- La fabbrica e l'accademia: la partecipazione dei lavoratori nella prospettiva ergonomica.](#)

⁷si pone un problema di coordinamento di norme, se non di vera e propria aporia: *“La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente”* (art. 41), il quale deve partecipare (art. 25) alla valutazione dei rischi per l'elaborazione del DVR... che il lavoratore autonomo non è obbligato a redigere, se non rispetto a norme speciali (es. art. 2, comma 1, lett. a) e b), DPR 177/2011).



In libreria

Da www.safetyconcept.it

Guida Pratica

[La Salute e Sicurezza della Lavoratrice in Gravidanza e dopo il Parto, Le Tutele per i Genitori Lavoratori.](#)

A cura di: Segreteria Nazionale UILTUCS (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) e di Patronato ITAL UIL.

Edizione: 2012

Da scadenario.checklistsicurezza.it

Protezione Antincendio e Civile

[Criteri generali di prevenzione antincendio](#)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

La fabbrica e l'accademia

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com, fax: 06 45498463 - tel.0669190426



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciaccia, P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina del volume escluso il CD per la raccolta dei dati da elaborare E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto ed informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com, fax: 06 45498463 - tel.0669190426